

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 2-2695

Legge 241/1990 e L.R. 14/2014. Integrazione alle DD.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 e n. 15-6460 del 09/02/2018 in materia di disciplina del procedimento amministrativo di trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in associazioni o fondazioni di diritto privato e di individuazione del relativo termine di conclusione.



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 2-2695/2026/XII

OGGETTO:

Legge 241/1990 e L.R. 14/2014. Integrazione alle DD.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 e n. 15-6460 del 09/02/2018 in materia di disciplina del procedimento amministrativo di trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in associazioni o fondazioni di diritto privato e di individuazione del relativo termine di conclusione.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- la L.R. 12/2017 e s.m.i. (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) detta norme per il riordino delle Istituzioni (nel seguito: I.P.A.B.) e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (nel seguito: Aziende);

- la L.R. n. 10/2026 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 12, in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) innalza da euro 2.000.000,00 ad euro 3.000.000,00 la soglia di valore di cui all'art. 4 commi 3 e 4 della L.R. 12/2017.

Tenuto conto che:

- gli articoli 4 comma 6 e 24, comma 1 della L.R. 12/2017 disciplinano i casi di trasformazione delle I.P.A.B. e delle Aziende in soggetto giuridico di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti, come di seguito meglio precisato:

A) l'art. 4, comma 6, della L.R. 12/2017 disciplina la trasformazione delle I.P.A.B. in soggetto giuridico di diritto privato, nel rispetto delle loro disposizioni statutarie vigenti, al configurarsi del caso di affidamento in concessione di servizio dell'attività principale.

Tale articolo è applicabile per analogia anche alle Aziende, stante la natura giuridica pubblica sia

delle I.P.A.B. sia delle Aziende, nonché sulla base della lettura combinata della lett. c), comma 1 dell'art. 12 in collegamento con i commi 1 e 3 dell'art. 20 della L.R. 12/2017 e del commento dell'art. 24 comma 1 di cui all'Allegato C della D.G.R. n. 15 del 09/02/2018;

B) l'art. 24, comma 1 della L.R. 12/2017 disciplina i seguenti tre casi di trasformazione delle Aziende in soggetto giuridico di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti:

B.1) venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 L.R. 12/2017: trattasi del caso dell'Azienda - originata da riordino ai sensi del precitato art. 4, comma 3 - la quale è obbligata a trasformarsi in soggetto giuridico di diritto privato in quanto il valore medio della produzione, relativo agli ultimi 3 anni di attività, è sceso e si è collocato al di sotto di euro 1.500.000,00;

B.2) venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4 L.R. 12/2017, come di seguito precisato:

B.2.1) Azienda - originata da riordino ai sensi del precitato art. 4, comma 4 - che può scegliere se trasformarsi in soggetto giuridico di diritto privato in quanto il valore medio della produzione, relativo agli ultimi 3 anni di attività, è sceso e si è collocato nella fascia economica indicata al comma 3 del medesimo articolo;

B.2.2) Azienda - originata da riordino ai sensi del precitato art. 4, comma 4 - che è obbligata a trasformarsi in soggetto giuridico di diritto privato in quanto il valore medio della produzione, relativo agli ultimi 3 anni di attività, è sceso e si è collocato al di sotto della soglia minima indicata al comma 3 del medesimo articolo (euro 1.500.000,00);

B.3) possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 7, situazione in base alla quale le Aziende derivanti da IPAB che possedevano i requisiti di cui al D.P.C.M. 16/02/1990 (*Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale*) possono, in qualsiasi momento, trasformarsi in un soggetto giuridico di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti;

- l'art. 2 (Disposizioni transitorie) della L.R. n. 10/2026 prevede un caso generale di trasformazione in soggetto giuridico privato con riferimento alle Aziende esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, stabilendo: *“A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende pubbliche di servizi alla persona, originate dal riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge regionale 12/2017, possono procedere a una nuova trasformazione secondo quanto disposto dall'articolo 4 della medesima legge regionale, come modificato dall'articolo 1.”*

Dalla disposizione transitoria citata discende che le Aziende, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 10/2026, possono procedere a una nuova trasformazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti, purché il valore medio della produzione relativo agli ultimi 3 anni di attività non sia superiore a euro 3.000.000,00.

Richiamate :

- la D.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 “L. 241/1990 art. 2. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione termini di conclusione procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.” e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018, che all'Allegato A ha disciplinato modalità e termini per i procedimenti di riordino e di fusione delle I.P.A.B., mentre non ha disciplinato il procedimento di

trasformazione delle Aziende in soggetto giuridico di diritto privato (da intendersi nel seguito: associazione o fondazione) e i termini di conclusione di tale procedimento;

- la D.D. 179/A15000 del 12/03/2018 dell'allora Struttura Temporanea XST020 della già Direzione Coesione sociale (ora Direzione regionale Welfare) con la quale, tra gli altri, è stato approvato il Manuale operativo per l'attuazione del processo di riordino delle I.P.A.B. piemontesi (Allegato C che ne costituisce parte integrante e sostanziale). Tale manuale operativo si prefigge di fornire, agli enti e soggetti a vario titolo interessati, chiarimenti e indicazioni circa l'attuazione della disciplina di riordino di cui alla L.R. 12/2017 in modo organico ed esaustivo.

Considerato che occorre definire le voci di bilancio che determinano il calcolo del valore della produzione delle Aziende sulla base del sistema contabile adottato da queste ultime.

Dato atto che dall'istruttoria del Settore regionale "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" risulta quanto segue:

- è necessario inserire un nuovo procedimento amministrativo, nell'ambito della Direzione regionale Welfare, denominato "Trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in associazioni o fondazioni di diritto privato" - ai sensi degli articoli 24 comma 1 e 4 commi 6 e 7 della L.R. 12/2017, nonché dell'art. 2 della L.R. 10/2026 - individuando quale Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore regionale "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità";

- è necessario che il termine di conclusione del procedimento sia di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Responsabile del procedimento in quanto l'istruttoria richiede l'esame di numerosi e complessi documenti tecnici - tra i quali l'esame della nuova proposta integrale di statuto del costituendo ente, nonché di documenti contabili - ed è prevedibile, inoltre, che la maggioranza delle Aziende presenti contestualmente l'istanza volta alla propria trasformazione in soggetto giuridico di diritto privato, in considerazione delle difficoltà ad oggi riscontrate dalle stesse, in ragione della loro natura giuridica pubblica, ad operare a pari condizioni degli operatori privati di settore sul mercato e in regime di piena concorrenzialità.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1 della L.R. 12/2017 e all'art. 2 della L.R. 10/2026, disciplinare il procedimento amministrativo denominato "Trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in associazioni o fondazioni di diritto privato", ad integrazione dell'allegato A della D.G.R. 15-6460 del 09/02/2018, concernente i procedimenti di riordino e di fusione delle I.P.A.B., e della D.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010, concernente l'individuazione, in attuazione della L. 241/1990 e s.m.i., dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilendo che il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Responsabile del procedimento, in quanto l'istruttoria richiede l'esame di numerosi e complessi documenti tecnici - tra i quali l'esame della nuova proposta integrale di statuto del costituendo ente, nonché di documenti contabili - ed è prevedibile, inoltre, che la maggioranza delle Aziende presenti contestualmente l'istanza volta alla propria trasformazione in soggetto giuridico di diritto privato, in considerazione delle difficoltà ad oggi riscontrate dalle stesse, in ragione della loro natura giuridica pubblica, ad operare a pari condizioni degli operatori privati di settore sul mercato e in regime di piena concorrenzialità;

- disporre che la suddetta disciplina trova applicazione anche per le fattispecie previste all'art. 4 commi 6 e 7 della L.R. 12/2017;

- stabilire che il valore medio della produzione, che rileva nei casi di trasformazione delle Aziende ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 della L.R. 12/2017 - delineati in premessa alle lettere B.1) e B.2 - e dell'art. 2 della L.R. 10/2026, si calcola considerando, per ciascun anno, le entrate extratributarie accertate con riferimento all'anno di competenza del rendiconto considerato (Titolo III "Entrate extratributarie", Accertamenti di competenza, risultanti dal Conto del Bilancio di cui all'Allegato 10 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.).

Dato atto che le indicazioni contenute nel Manuale operativo di cui all'Allegato C della D.D. 179/A15000 del 12/03/2018 trovano applicazione, per quanto compatibili, anche con riferimento al procedimento amministrativo denominato "Trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in associazioni o fondazioni di diritto privato".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto meramente disciplinante il procedimento amministrativo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti:

- l'art. 2 della L. 241/1990 che disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- la L.R. n. 14/2014 che ha dato attuazione alla normativa statale dettando le norme sui procedimenti amministrativi di propria competenza al fine di applicare la massima semplificazione e, nel caso dell'individuazione dei termini per la conclusione, di assumere ogni iniziativa idonea a ridurre la durata;
- la L. n. 328/2000;
- il D. Lgs. n. 207/2001;
- la L.R. n. 1 del 08/01/2004;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1) di integrare la D.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 e l'allegato A della D.G.R. 15-6460 del 09/02/2018 disciplinando un nuovo procedimento amministrativo, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1 della L.R. 12/2017 e all'art. 2 della L.R. 10/2026, denominato "Trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in associazioni o fondazioni di diritto privato";

2) di disporre che la suddetta disciplina trova applicazione anche per le fattispecie previste all'art. 4 commi 6 e 7 della L.R. 12/2017;

3) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 della L. 241 del 1990 e *dell'art. 8* della L.R. 14/2014, il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui ai precedenti punti 1) e 2), definito in 120 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza da parte del Responsabile del procedimento, che si individua nel Responsabile pro tempore del Settore regionale competente in materia di programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;

4) di stabilire che il valore medio della produzione, che rileva nei casi di trasformazione delle Aziende ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 della L.R. 12/2017 - delineati in premessa alle lettere B.1) e B.2 - e dell'art. 2 della L.R. 10/2026, si calcola considerando, per ciascun anno, le entrate extratributarie accertate con riferimento all'anno di competenza del rendiconto considerato (Titolo III "Entrate extratributarie", Accertamenti di competenza, risultanti dal Conto del Bilancio di cui all' Allegato 10 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.);

5) di demandare al dirigente del Settore regionale "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

6) che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.